

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Settore Servizi Finanziari ed Economici

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA

TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

Approvato con deliberazione di C.C. nr. 43 del 30/06/2021
Modificato con deliberazione di C.C. nr. 112 del 21/12/2022
Modificato con deliberazione di C.C. nr. 43 del 26/05/2025

INDICE

Articolo 1.	Oggetto	4
Articolo 2.	Definizioni	4
Articolo 3.	Applicazione temporale	4
Articolo 4.	Presupposto e ambito di applicazione	5
Articolo 4bis.	Soggetti passivi.....	5
Articolo 5.	Articolazione tariffaria	6
Articolo 6.	Utenze domestiche	6
Articolo 7.	Utenze non domestiche.....	7
Articolo 8.	Tributo giornaliero	8
Articolo 9.	Tributo provinciale	8
Articolo 10.	Scuole statali	9
Articolo 11.	Superfici escluse.....	9
Articolo 12.	Superfici escluse per produzione di rifiuti speciali	10
Articolo 13.	Riduzioni tariffarie.....	11
Articolo 14.	Agevolazioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....	15
Articolo 15.	Obblighi di comunicazione per l'uscita	15
	e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta.....	15
Articolo 16.	Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani.....	17
Articolo 17.	Agevolazioni sociali	17
Articolo 18.	Decorrenza o cessazione delle agevolazioni	17
Articolo 19.	Dichiarazione di inizio occupazione	18
Articolo 19bis.	Dichiarazione di variazione o cessazione	20
Articolo 19ter.	Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati	21
Articolo 20.	Riscossione.....	22
20bis.	Rateizzazione degli avvisi bonari TARI.....	23

Articolo 21. Entrata in vigore e Disposizioni transitorie	23
Articolo 22. Clausola di adeguamento.....	23
ALLEGATO A) CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER AGEVOLAZIONE A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA (art. 13, comma 6):	25

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplina la tassa sui rifiuti (T.A.R.I) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali nonché le leggi ed i regolamenti vigenti.
3. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali è regolata dalla vigente normativa legislativa e regolamentare in materia ambientale alla quale si rinvia.

Articolo 2. Definizioni

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3. Applicazione temporale

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto d'imposta.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 4. Presupposto e ambito di applicazione

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo.
4. E' assoggettabile a tributo la superficie calpestabile anche con riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, fatto salvo quanto disposto per legge.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al mq superiore se la frazione sia pari o superiore a mezzo mq altrimenti al mq inferiore. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 19, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile.

Articolo 4bis. Soggetti passivi

1. La tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e le aree assoggettabili, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 5. Articolazione tariffaria

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono determinati ai sensi del DPR 27/04/1999 n. 158.
3. Le categorie ed i coefficienti tariffari saranno approvati, confermati o aggiornati annualmente, in sede di adozione della delibera tariffaria.
4. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.

Articolo 6. Utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi, per le utenze domestiche rileva il numero delle persone effettivamente dimoranti nell'alloggio e relative pertinenze.
2. Sono considerati occupanti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e nel caso di studenti universitari che studiano ad almeno 100 chilometri di distanza, per un periodo non inferiore all'anno, la persona non dimorante non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Ai fini dell'applicazione del commi precedenti, si assume, a titolo di presunzione semplice, il numero degli occupanti in ragione di quanto risulta dai registri dell'Anagrafe del Comune di residenza di coloro che occupano, detengono o possiedono l'immobile ovvero, ove tali informazioni risultino sconosciute o di non immediata e facile reperibilità, il numero di due occupanti o detentori.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri locali pertinenti ad abitazioni non rilevano separatamente ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. In caso due unità abitative tra loro fisicamente confinanti e comunicanti ed utilizzabili ed utilizzate dal medesimo nucleo familiare, la quota variabile si applica una sola volta.

8. Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono reperite periodicamente dalle risultanze dell'Ufficio Anagrafe del Comune ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari sono eseguiti d'ufficio, di norma, entro il termine della predisposizione della prima rata dell'anno successivo.

Articolo 7. Utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività è di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali e/o aree da computarsi ai fini dell'applicazione della tariffa. In mancanza di detta informazione l'assegnazione è operata in via presuntiva sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 8. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo per 360 la tariffa annuale della categoria nella quale rientra l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente, maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%. In caso di esercizio di attività non ricompresa in nessuna delle categorie previste, è applicata la tariffa della categoria nella quale rientra l'attività più simile a quella esercitata per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 9. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 30/12/92, n° 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città

metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO 2 - ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 10. Scuole statali

1. La somma attribuita al Comune ai sensi di legge è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 11. Superfici escluse

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Sono di norma esclusi dal tributo:

a) le unità immobiliari adibibili (ovvero non diversamente utilizzabili) ed adibite esclusivamente a civile abitazione o ad ufficio, prive di mobili, sprovviste di contratti attivi e di consumi relativi alla fornitura dei servizi pubblici a rete ed effettivamente non utilizzate;

b) le superfici effettivamente destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente, effettivamente ed esclusivamente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo compreso tra le date di inizio e fine lavori;

e) locali o aree impraticabili o interclusi;

f) le aree ad uso pubblico adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

h) sottotetti la cui altezza media non supera metri lineari 1,70;

- i) I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- j) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani.

Articolo 12. Superfici escluse per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Categoria di attività	abbattimento %
Autocarrozzerie, metalmecc. e simili	40%
Autofficine, elettrauto, gommisti e maglierie	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie	35%
Falegnamerie e verniciatori in genere	40%
Carpenteria metallica	40%
Ceramiche e decori	40%
Laboratori di analisi , radiologici, studi dentistici ed odontotecnici	25%
Lavanderie a secco	20%
Distributori di carburante	15%
Laboratori fotografici ed eliografie	15%
Altre attività	15%

Per le attività non contemplate nell'elenco di cui al precedente comma, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.

b) per i produttori di rifiuti speciali, la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 1, lettera b), dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali.

Ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo.

Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Articolo 13. Riduzioni tariffarie

1. La tariffa unitaria a favore di tutti gli utenti è ridotta del:

a) 60 % per utenza fuorizona – La riduzione è concessa a favore delle abitazioni o degli altri locali che si trovano in zone del territorio comunale situate fuori dall'area di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da esso prodotti nei contenitori più vicini, se la distanza, tra pubblica via e punto di raccolta o contenitore, è superiore a 350 metri;

b) 70% per servizio effettuato in violazioni delle prescrizioni - La riduzione è concessa nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 507/93 alle seguenti condizioni: che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato ai competenti uffici comunali; che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall'agenzia che lo gestisce; che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza dalle raccolta vengano riconosciute dalla predetta azienda, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, e sempreché le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da esigenze temporanee di espletamento del servizio;

c) 70% per interruzione temporanea del servizio – la riduzione è concessa in caso di interruzione temporanea del servizio di raccolta nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6 del citato Decreto.

2. La tariffa unitaria a favore delle **utenze domestiche** è ridotta del:

a) 20% per compostaggio – L'agevolazione è concessa a favore dei contribuenti che praticano in modo continuativo il cd compostaggio ovvero di provvedere in modo continuativo alla raccolta differenziata, al pretrattamento selettivo e qualitativo, all'auto-smaltimento ed all'autoriciclaggio delle materie, delle sostanze e degli scarti organici, facendo uso delle idonee attrezzature o apparecchiature (compostiere). L'agevolazione è concessa e decorre solo ed esclusivamente previa presentazione di apposita istanza corredata della documentazione comprovante il possesso della compostiera e la pratica del compostaggio;

b) 30% - per uso stagionale - L'agevolazione trova applicazione a favore di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e delle aree che o altro uso limitato e discontinuo. La presente riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo. L'agevolazione si applica anche a favore del contribuente che risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi, in località fuori dal territorio nazionale (AIRE). Per la presente riduzione è richiesta la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE);

c) *comma abrogato.*

3. La tariffa unitaria a favore delle **utenze non domestiche** è ridotta del:

a) 20% pretrattamento dei rifiuti - L'agevolazione è concessa a favore dei contribuenti che praticano il pretrattamento volumetrico, selettivo, qualitativo e/o quantitativo, dei rifiuti determinando la diminuzione volumetrica e/o quantitativa degli stessi al momento del conferimento al servizio pubblico e quindi rendendo meno oneroso anche in termini economici lo smaltimento o il recupero

degli stessi da parte del gestore del servizio pubblico. La sussistenza delle condizioni per la concessione della riduzione deve essere comprovata da specifica dichiarazione dell'azienda che gestisce il servizio e che l'interessato deve allegare alla domanda di riduzione;

b) 30% per organizzazioni di volontariato – L'agevolazione è concessa a favore delle organizzazioni di volontariato di cui agli artt. 2 e 3 della legge 11.08.91 n. 266 e delle cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 08.11.91 n. 381 limitatamente agli immobili destinati all'esercizio dell'attività;

c) 30% per uso stagionale - L'agevolazione è concessa a favore dei locali e delle aree diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, alleggi copia della licenza o autorizzazione e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana;

d) avvio al recupero di rifiuti urbani: 70 % della tariffa relativamente alla parte variabile, a favore di contribuenti svolgenti attività produttive, commerciali, artigianali e di servizi, che dimostrino, a mezzo di idonea documentazione (quale MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico, attestante la quantità e la qualità dei rifiuti urbani ed il soggetto tramite il quale ha avviato il recupero, planimetria con relativo lay-out che evidenzia l'area su cui vi è l'effettiva produzione dei rifiuti urbani) di aver obiettivamente ed effettivamente destinato al recupero frazioni merceologiche dei rifiuti urbani prodotti senza conferimento degli stessi al servizio pubblico. Tale documentazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato realizzato il recupero. La riduzione, calcolata a consuntivo, viene riconosciuta sulla tassa dovuta per l'anno successivo;

e) 100% della parte variabile, a favore dei soggetti che, previa denuncia-istanza, presentata ai sensi del proprio regolamento, dimostrino e documentino, la sussistenza di una situazione oggettiva di effettivo inutilizzo dei locali e/o delle aree. Il mancato utilizzo deve essere comprovato anche dall'assenza di allacciamenti o di fornitura di pubblici servizi (acqua, gas, telefono, elettricità ecc). In deroga a quanto sopra esposto, per i locali che non possono che essere destinati ad un utilizzo per il quale è richiesta necessariamente la fornitura di pubblici servizi, il contribuente è ammesso a dimostrare il non utilizzo anche in presenza di forniture e di consumi la cui entità minima deve essere tale da non rendere possibile il citato uso. La presente riduzione si applica in alternativa alle precedenti contenute nel presente comma.

4. Il mancato svolgimento del servizio, o le violazioni delle prescrizioni regolamentari devono essere attestate dall'azienda che svolge il servizio, oppure dal comune a seguito di accertamenti, sempreché le violazioni denunciate non siano occasionali e/o dovute a temporanee esigenze di espletamento del servizio.

5. La riduzione della tassa è unica anche nel caso in cui si verificano contemporaneamente più ipotesi tra quelle indicate alle lettere citate. Con riferimento alle utenze domestiche, in caso di contestuale spettanza di più agevolazioni a favore dello stesso soggetto tassabile, le riduzioni spettano seguendo l'ordine in cui risultano esposte nei commi precedenti; la percentuale relativa alla riduzione successiva si applica all'importo ottenuto dopo aver applicato la percentuale relativa alla riduzione precedente; in ogni caso la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 70% della tariffa unitaria. Con riferimento alle utenze non domestiche, in caso di contestuale spettanza, a favore dello stesso soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente libro, non è ammesso il cumulo delle stesse e si applica unicamente l'agevolazione che dà diritto alla riduzione più elevata.

6. A favore delle utenze domestiche più virtuose che effettuano il conferimento differenziato dei rifiuti direttamente alla propria Isola ecologica, è prevista una agevolazione, in forma di riduzione della tassa o di contributo autonomo, che tenga conto delle quantità e qualità di rifiuti conferiti. Nei limiti delle risorse economiche che verranno messe a disposizione dall'Ente, l'agevolazione sarà concessa ad un numero di utenze domestiche limitato risultante da apposita graduatoria da redigersi a consuntivo da parte del proprio Ufficio Tributi per ciascun anno d'imposta, in conformità ai criteri di attribuzione dei punteggi di cui all'allegato A del presente regolamento. L'agevolazione potrà essere differenziata nel suo ammontare in ragione del posizionamento agli aventi diritto in detta graduatoria. Il riconoscimento dell'agevolazione avrà valore annuale ovvero con riferimento all'applicazione della tassa dovuta per l'anno al quale è riferita la graduatoria. A tal fine sarà istituito apposito sistema di rilevazione automatizzato che permetta ad ogni conferimento di individuare il soggetto conferente, la quantità ed eventualmente anche la tipologia di rifiuti conferiti, rendendo possibile una contabilizzazione finale. La giunta comunale è delegata ad adottare apposito atto con il quale siano stabiliti limiti, termini e modalità di riconoscimento dell'agevolazione. In ogni caso l'importo dell'agevolazione non potrà mai superare il 70% del tributo dovuto per l'anno in questione.

Articolo 14. Agevolazioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

Articolo 15. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 comma 2 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e container, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante

l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

9. Per le utenze non domestiche con attivazione successiva al 31 gennaio di ciascun anno, è data la facoltà, entro e non oltre 60 giorni dalla data di inizio attività, di effettuare la comunicazione di cui al comma 2.

10. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

Articolo 16. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

- 1.** È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, c. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
- 2.** Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI del 80%.
- 3.** La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 17. Agevolazioni sociali

- 1.** Il Comune, con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può prevedere delle agevolazioni a mezzo riduzioni della tassa, fino all'esenzione, a favore di:
 - a) i locali ad uso abitazione occupati da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche, previa comunicazione all'Ufficio Tributi da parte del competente ufficio o Ente di assistenza sociale;
 - b) soggetti con minore capacità contributiva attestata dall'indicatore ISEE;
 - c) altre possibili fattispecie.
- 2.** Con l'atto di cui al comma 1 vengono stabilite anche le condizioni e le modalità di accesso all'agevolazione.
- 3.** Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate con apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, con apposito stanziamento di bilancio.

Articolo 18. Decorrenza o cessazione delle agevolazioni

- 1.** Le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni di cui ai precedenti articoli sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dal 01

gennaio dell'anno successivo dall'effettiva sussistenza delle condizioni per il trattamento agevolato. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio successivo il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle agevolazioni, esenzioni e riduzioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla agevolazione, esenzione e/o riduzione e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

2. In sede di controllo ed accertamento, sono disapplicate retroattivamente le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni con recupero dei tributi, interessi e sanzioni, qualora il contribuente non dimostri il possesso dei requisiti per godere delle agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni e l'ufficio non sia in grado di verificare altrimenti il possesso di detti requisiti.

TITOLO 3 - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 19. Dichiarazione di inizio occupazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 bis, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, il Comune rilascia, di norma, una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza

attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 19bis. Dichiarazione di variazione o cessazione

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 19 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online).
3. All'atto della presentazione della dichiarazione di variazione, il Comune rilascia, di norma, una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b. i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta

la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 19ter. Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune, di norma, invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- a. il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- a. la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b. la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- c. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- d. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- e. i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale);
- f. l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Articolo 20. Riscossione

1. Il comune o il concessionario riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni di cui all'art. 19 e 19 bis, e in base agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, avviso di pagamento bonario che specifica per ogni utenza le somme dovute per tributo TARI, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuto potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

2. Le somme dovute sono rimosse, di norma, in 2 rate, aventi cadenza semestrale, scadenti il 31 maggio e 31 dicembre dell'anno di riferimento. Su richiesta dell'ufficio competente, con atto della giunta comunale, tali scadenze possono essere modificate nel numero e nella data. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.

3. Al fine di garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto, la TARI può essere riscossa mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

20bis. Rateizzazione degli avvisi bonari TARI

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 20:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. ad ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, ed in particolare in possesso di un Isee non superiore ad € 8.265,00;
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari ad Euro 100.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la prima scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Il piano di rateizzazione mensile non può superare il 30 giugno dell'anno successivo.

TITOLO 4 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 21. Entrata in vigore e Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento risulta abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 30/3/2004 e ss.mm.ii.

Articolo 22. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Il comune uniforma l'organizzazione dell'ufficio, la modulistica ed il rapporto con gli utenti alle indicazioni di ARERA in materia di qualità del servizio di gestione delle utenze e rapporto con gli utenti.

ALLEGATO A) CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER AGEVOLAZIONE A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA (art. 13, comma 6):

- a) A ciascun contribuente-utente domestico verrà attribuito un punteggio per ogni conferimento differenziato di rifiuti effettuato direttamente presso la propria Stazione Ecologica a decorrere dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- b) Al momento del conferimento, ciascun contribuente-utente dovrà utilizzare l'apposita carta elettronica personale (badge) ricevuta in dotazione al fine di maturare il punteggio e permettere la contabilizzazione del cumulo dello stesso.
- c) Sono attribuite al concessionario del servizio di gestione dei rifiuti e dell'isola ecologica situata nel comune di Castelvetro di Modena, le attività relative alla: predisposizione e consegna-invio del badge personale ai singoli contribuenti; gestione del sistema di rilevazione, pesatura e qualificazione dei rifiuti conferiti; estrazione e gestione dei dati da mettere a disposizione del Comune.
- d) Il punteggio verrà attribuito, previa pesatura e verifica della qualità, esclusivamente nei limiti e per la tipologia di rifiuti conferiti di seguito riportati:

Tipologia rifiuto	Punti/kg
Apparecchiature elettroniche fuori uso (RAEE), apparecchiature contenenti cfc (frigoriferi max 2/anno)	15
Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP): pile e batterie, farmaci, olii, vernici, solventi, pesticidi	15
Tubi fluorescenti e lampade al mercurio	15
Materiali ingombranti (ad esempio mobili o materassi)	15
Cartucce / toner	5
Vetro, lattine, carta, cartone, imballaggi in plastica, legno, metalli, pneumatici, sfalci e potature	5

- e) Successivamente 31 dicembre di ogni anno, detto concessionario metterà a disposizione del proprio ufficio tributi i dati relativi alla rilevazione dei conferimenti, nel formato elettronico indicato dal Comune.

- f) Il proprio ufficio tributi provvederà a redigere ed a pubblicare all'albo pretorio apposita unica graduatoria dei contribuenti-utenti domestici in ragione della somma dei punti maturati complessivamente da ciascuno di essi per i conferimenti dei rifiuti effettuati nel corso dell'anno.
- g) La graduatoria sarà costituita da un elenco di contribuenti-utenti disposti in ordine decrescente di punteggio maturato riportando nome, cognome, codice fiscale e punteggio numerico maturato.
- h) Il fondo stanziato verrà ripartito, per fasce, a favore dei contribuenti-utenti utilmente collocatisi in graduatoria nei limiti e secondo i seguenti criteri:
- dal 1° al 5° Utente: Euro 100,00;
 - dal 6° al 11° Utente: Euro 75,00;
 - dal 12° Utente fino al raggiungimento del budget: Euro 50,00.
- i) In via ordinaria, l'importo economico riconosciuto in ragione dell'utile collocazione in graduatoria, verrà liquidato direttamente dal Comune a favore del contribuente od aventi causa nell'anno successivo a quello di maturazione del diritto.
- j) Con riferimento a ciascun contribuente e ciascun anno d'imposta, l'importo riconosciuto a titolo della presente agevolazione dovrà in ogni caso essere ridotto in modo da rispettare il seguente doppio limite:
- i. la tassa rifiuti dovuta, al netto della presente agevolazioni e delle altre agevolazioni e riduzioni spettanti, sia almeno pari al 30 per cento della tassa calcolata applicando alla superficie tassabile la relativa tariffa senza le riduzioni previste dalla legge o dal proprio regolamento;
 - ii. in ogni caso è dovuta la somma minima annuale di € 10 a titolo di tassa, al netto della presente e delle altre agevolazioni, alla quale vanno aggiunti il tributo provinciale e la addizionale ex ECA;
 - iii. in caso di mancato pagamento dell'avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'importo riconosciuto al contribuente a titolo della presente agevolazione verrà utilizzato a mezzo compensativo del debito maturato.
- k) Qualora, a seguito dell'attribuzione dell'agevolazione ai contribuenti utilmente collocatisi nella graduatoria di cui alla precedente lettera f), non risulti interamente assegnata la somma stanziata, la differenza residua verrà ripartita procedendo ad assegnare fino ad esaurimento € 50 a ciascun contribuente-utente scorrendo la graduatoria.